



Comune di Torretta

Città Metropolitana di Palermo

COPIA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA con i poteri della Giunta Municipale

N. 30 del Registro

Addi, 16-03-2021.

Oggetto: Approvazione Piano triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 e Piano annuale 2021. Verifica delle eccedenze di personale

L'Anno **duemilaventuno** il giorno **sedici** del mese di **marzo** alle ore **17:00** e seguenti in Torretta nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria, **nominata con D.P.R. del 08/08/2019**, con la quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 143 del D.L.vo n.267/2000, l'affidamento alla predetta commissione della gestione dell'Ente.

Dott. ANTONINO ODDO	V.Prefetto	Assente
Dott. Francesco MILIO	V.Prefetto aggiunto	Presente (firmato digitalmente)
Dott.ssa Antonietta Maria MANZO	Funz. Ec. Fin.	Presente (firmato digitalmente)

Partecipa alla riunione la Perla Gravante in qualità di **Segretario Comunale** titolare.

Premesso che con D.P.R. in data 8 agosto 2019 il consiglio comunale di Torretta (PA) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000 e la gestione dell'Ente è stata affidata ad una Commissione Straordinaria che esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche;

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita: *"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. 4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale."*

Visto inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita: *"1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali. 2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili*

dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute. 4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni. 5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

Visti:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita: *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;*
- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita: *1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. 2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. 3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente. 4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale*

copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Richiamato, inoltre, l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.”

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di “dotazione organica” si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali.

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della

pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Rilevato che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Verificato che, secondo il Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della funzione pubblica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27.4.2020:

- ai sensi dell'art.3 il Comune di Torretta rientra nella lett. d);
- ai sensi dell'art.4 tabella 1, il valore soglia di massima spesa del personale del Comune di Torretta è il 27,60% rispetto alle entrate correnti;
- ai sensi dell'art. 6, tabella 3, il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale del Comune di Torretta è il 31,60%;

Considerato che il Comune di Torretta, in base ai calcoli effettuati dal Responsabile del Settore Finanziario, presenta un **RAPPORTO SPESE DI PERSONALE/MEDIA ENTRATE**

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

CORRENTI pari al 35,30%, come da nota allegata alla presente proposta ;

Preso atto che la spesa di personale:

- è superiore al valore soglia di massima spesa del personale di cui all'art.4 (27,60%);
- è superiore al valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale di cui all'art.6 (31,60%);

Rilevato, quindi, che a partire dall'anno 2020, l'Ente attuerà un percorso di riduzione della soglia percentuale per rientrare in un valore inferiore a 31,60%, incrementando le entrate correnti e/o riducendo le spese di personale nel frattempo, peraltro, l'ente può assumere rispettando il rapporto tra spesa del personale e le entrate correnti dell'anno precedente ed assumendo le iniziative per rientrare nel rapporto del 31,60% entro il 2025;

Visto l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

“28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi

del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”

Visto inoltre l'art. 1, c. 234, su richiamato che recita: *“Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente”;*

Richiamato, inoltre, il testo dell'art. 9, c. 1-*quinquies*, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG depositata in data 29 maggio 2020, ha chiarito che: *“Il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello “scavalco condiviso” disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore”;*

Considerato ai fini dell'impiego ottimale delle risorse come richiesto dalle Linee Guida sopra citate che:

- si rileva la necessità di perseguire l'ottimale distribuzione del personale tramite la mobilità interna ed esterna;
- si rileva la necessità di prevedere eventuali progressioni di carriera nella programmazione;
- si rileva la necessità di prevedere ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro flessibile, ivi comprese quelle comprese nell'art. 7, D.Lgs. n. 165/2001;
- le assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori, purché non riconducibili a squilibri di bilancio;
- in caso di esternalizzazioni, devono essere rispettate le prescrizioni dell'art. 6-bis, D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta comunale, n. 61 del 02.09.2020, con cui è stato modificato il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020-2022 ed il Piano assunzioni 2020;

Considerato che l'assunzione programmata nell'anno 2020 non si è completata e che pertanto occorre prevedere detta assunzione nell'anno 2021, annualità in cui si perfezionerà;

Considerato che nell'Ente a partire dall'anno 2014 si sono verificate cessazioni di personale con oneri occupazionali, come indicato nell'allegato prospetto;

Le capacità assunzionali vanno calcolate in modo che il rapporto spesa del personale-entrate correnti non peggiori rispetto all'anno precedente e che entro il 2025 si rientri nella soglia fissate per gli enti cd intermedi;

Preso atto, dunque, che, come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate: *“l’indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni”*.

Richiamato l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Visto in proposito il parere con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020, asseverando contestualmente il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Dato atto in particolare che il nuovo piano occupazionale 2021-2023 prevede n. 1 posto da ricoprire mediante mobilità per l'assunzione di un dipendente Istruttore direttivo tecnico, cat. D cui si procederà previo esperimento delle procedure D.Lgs. n. 165/2001, già avviata nell'anno 2020, ma non conclusasi;

Dato atto che:

- il Comune è strutturalmente deficitario ;
- il Comune ha rispettato i vincoli relativi al contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1, commi 557 e ss., legge 296/2006 e se ne prevede il rispetto anche conteggiando le nuove assunzioni;
- è stato approvato con delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio comunale, n. 28 del 14.09.2020 il conto consuntivo 2019;
- con delibera della della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio comunale n. 16 del 29.06.2020 è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;
- con deliberazione della Commissione Straordinaria. n. 14 del 11/10/2019 è stato adottato il Piano di azioni positive per il triennio 2019/2021 di cui all'art. 7, comma 5, d.lgs. n. 196/2000;
- con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 13 gennaio 2021, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021;
- il presente programma deve essere sottoposto al parere del Ministero dell'Interno, COSFEL;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

PROPONE

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

1. Di dare atto che, a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, come da note allegate al presente atto;
2. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021-2023 ed Piano delle assunzioni 2021 quale parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso:
 - E' stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-bis e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
 - *non prevede* stabilizzazioni ai sensi dell'articolo 35, comma 3 bis del decreto legislativo n. 165/2001;
3. Di dare atto che:
 - il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
 - l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e dal D.M. 17 marzo 2020;
4. Di trasmettere al Ministero dell'Interno, COSFEL, il seguente piano che diventerà operativo solamente dopo la sua approvazione da parte di tale organismo;
5. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020 – 2022 al Dipartimento della Funzione pubblica tramite pec all'indirizzo protocollo dfp@mailbox.govemo.it, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano;
6. Di demandare al responsabile del servizio personale gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
7. Dare atto che il Piano Triennale del fabbisogno è suscettibile di variazione ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza di dare corso agli adempimenti conseguenti.

Piano delle assunzioni Anno 2021

ANNO 2021	Tempo pieno indeterminato	Tempo parziale e determinato	Modalità di reclutamento	Butget assunzionale utilizzato
Istruttore Direttivo tecnico Cat. D	1		Mobilità	€ 32.416,29
Istruttore Direttivo Contabile Cat. D5		1 (n. 12 ore settimanali dal 01.02.2021 al 27.03.2021)	Art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004	€ 3.242,48

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D		1 (n. 6 ore settimanali dal 01.03.2021 al 30.04.2021)	Art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004	€ 1.096,14
TOTALE COMPLESSIVO	1			€ 36.754,91

*assunzione già programmata nell'anno 2020 con deliberazione n. del , esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “ *Modifica Piano del fabbisogno del personale triennio 2020-2022 e Piano assunzionale anno 2020*”

PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2022 : non si prevede al momento alcun tipo di assunzione

PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2023: non si prevede al momento alcun tipo di assunzione

Istruita da

F.to Perla Gravante

Il Responsabile del Settore

F.to Perla Gravante

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art.12 legge n.30/2000

Il Responsabile del Settore

F.to Gravante Perla

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art.12 legge n.30/2000

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Candela Maria Stella
(Sottoscritto con Firma Digitale)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i poteri della Giunta Comunale

Vista la su riportata proposta di deliberazione corredata dei relativi pareri espressi ai sensi dell'Art. 12 della L.R. 30/2000;

Vista la L.R. 3/12/1991 n. 44 sul controllo degli atti del Comune e Provincia;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare la su riportata proposta, dando mandato al servizio proponente di porre in essere tutti gli atti ad essa correlati.

CONTESTUALMENTE

Ravvisata l'urgenza;

Visto l'Art. 12 della L.R. 44/1991;

DICHIARA

La presente immediatamente esecutiva.

F.to Dott. ANTONINO ODDO

Assente

F.to Dott. Francesco MILIO

Presente (firmato digitalmente)

F.to Dott.ssa Antonietta Maria MANZO

Presente (firmato digitalmente)

Il Segretario Comunale

(F.to Perla Gravante)
(Sottoscritto con Firma Digitale)

REFERATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line del Comune di Torretta sul sito www.comune.torretta.pa.it dal 19-03-2021 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Torretta li, 05-04-2021.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Perla Gravante
(Sottoscritto con Firma Digitale)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16-03-2021.

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell'art.12, comma 1, della L.R.03/12/1991 n.44 e successive modificazioni ed integrazioni;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2. della L.R. 03/12/91 n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni.

Torretta li, 17-03-2021.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Perla Gravante
(Sottoscritto con Firma Digitale)

È copia conforme all'originale.

Li,

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gravante Perla

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

COMUNE DI TORRETTA

Città Metropolitana di Palermo

Al Segretario Comunale
Sede

OGGETTO: Verifica personale anno 2020.

Il sottoscritto nella qualità di Responsabile del Settore I (Affari Istituzionali e Generali – Tutela Ambientale – Servizi Socio Assistenziali – P.M.), dopo aver attentamente valutato il carico di lavoro afferente ai vari servizi e le complessive esigenze, rapportate al personale assegnato nelle varie categorie e profili.

ATTESTA

Che per l'anno 2020 nel Settore di appartenenza non si rilevano eccedenze di personale.

Si evidenzia comunque, che tale verifica è stata effettuata tenendo conto, del personale con contratto a tempo parziale e con la collaborazione del personale asu, senza il quale non sarebbe possibile assicurare servizi e compiti istituzionali.

Il Responsabile del I° Settore
(*Sebastiano Di Maggio*)





COMUNE DI TORRETTA

Città Metropolitana di Palermo

Piazza Vittorio Emanuele – 90040 - Tel. 0918670231 - Fax 091 6190638
c.f. 80020560829

PEC: settore.tecnico@pec.comune.torretta.pa.it

Settore IV Urbanistica, Edilizia Privata e Patrimonio

Al Segretario Comunale
Dott.ssa Perla Gravante
Sede

OGGETTO: Verifica personale anno 2020.

Il Sottoscritto arch. Gabriella Musarra, nella qualità di Responsabile del IV Settore Tecnico, “*Urbanistica, Edilizia Privata e Patrimonio*” e Responsabile *ad interim* del III settore “*Lavori Pubblici, Impianti a Rete ed Ambiente*”, dopo aver attentamente valutato il carico di lavoro afferente ai vari servizi e le complessive esigenze, rapportate al personale assegnato nelle varie categorie e profili,

ATTESTA

che per l’anno 2020, nel Settore di appartenenza, non si rilevano eccedenze di personale.

Si evidenzia comunque, che tale verifica è stata effettuata tenendo conto, del personale con contratto a tempo parziale e con la collaborazione del personale ASU, senza il quale non sarebbe possibile assicurare servizi e compiti istituzionali.

Il Resp.le del III° e IV° Settore
(Arch. Gabriella Musarra)



COMUNE DI TORRETTA

Citta Metropolitana di Palermo
Piazza Vittorio Emanuele – 90040 - Tel. 0918670231 - Fax 0918670764
c.f. 80020560829 – p.i. 00744660820

Al Segretario Comunale
Sede

OGGETTO: Verifica personale anno 2020.

La sottoscritta nella qualità di Responsabile del Settore Finanziario (ragioneria, economato, tributi etc.) dopo aver attentamente valutato il carico di lavoro afferente ai vari servizi e le complessive esigenze, rapportate al personale assegnato nelle varie categorie e profili.

ATTESTA

Che per l'anno 2020 nel Settore di appartenenza non si rilevano eccedenze di personale.

Si evidenzia comunque, che tale verifica è stata effettuata tenendo conto, del personale con contratto a tempo parziale e con la collaborazione del personale asu, senza il quale non sarebbe possibile assicurare servizi e compiti istituzionali.

Il Responsabile del II° Settore
(Sig. *Conde* *Marta Stella*)



COMUNE DI TORRETTA

Citta Metropolitana di Palermo

Piazza Vittorio Emanuele - 90040 - Tel. 0918670231 - Fax 0918670764

c.f. 80020560829 - p.i. 00744660820

Prot.n.

li,

Oggetto : Dichiarazione

SPESA DEL PERSONALE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA NEL TRIENNIO 2011/2013

Spesa del personale in valore assoluto al netto delle componenti escluse ai sensi dell'art. 1 comma 557 della della Legge n.296/2006 e dell'art.1 comma 557 quarter, legge 296/2006, introdotto dall'art 3 del Decreto Legge 24 Giugno 2014 n.90, convertito con modificazioni in legge 11 Agosto 2014 n.114.

ANNO	IMPORTO
2011	€ 1.587.052,99
2012	€ 1.530.750,64
2013	€ 1.515.659,81
Media ultimo triennio	€ 1.544.487,91

SPESA DEL PERSONALE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA NELL'ANNO 2019

€ 1.286.801,18

PREVISIONE DI SPESA PER L'ANNO 2021 € 1.085.450,24

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Maria Stella Candela



COMUNE DI TORRETTA

Città Metropolitana di Palermo
Piazza Vittorio Emanuele - 90040 - Tel. 0918670231 - Fax 0918670764
c.f. 80020560839 - p.i. 00744660820
e-mail: sindaco.torretta@libero.it

CALCOLO VALORE SOGLIA ART. 33, C. 2, D. L. N. 34/2019 D. M. 17.03.2020

SULLA BASE DEI DATI CONSUNTIVO 2019

- Spesa personale 2019 (macroaggregato 101)= € 1.286.801,18
- Media acc.ti 2017/2019 (entrate correnti) = € 4.137.660,68
- FCDE bilancio assestato 2019 = € 492.800,60
- Media accertamenti - FCDE 2019 = € 4.137.660,68 - € 492.800,60 = € 3.644.860,08
- Rapporto spesa personale 2019/media entrate correnti (al netto FCDE) = €
1.286.801,18/3.644.860,68 = 35,30%

Li,

Il Responsabile del Settore Finanziario
Maria Stella Candela



COMUNE DI TORRETTA
(Città Metropolitana di Palermo)

RISPARMI PERSONALE CESSATO PERIODO 2014/2020

Spese personale cessato anno 2013:

Categoria	Unità	Stipendio Tabellare iniziale	Indennità Vacanza contrattual e	Sommano	Oneri Riflessi 26,80	IRAP 8,50	Totale
D1	1	22.930,60	171,99	23.102,59	6.191,49	1.963,72	31257,8
Totale		22.930,60	171,99	23.102,59	6.191,49	1.963,72	31.257,80

Spazi assunzionali 2014 :

60% dei risparmi anno 2013 pari a €. 18.754,68

Spese personale cessato anno 2014:

Categoria	Unità	Stipendio Tabellare iniziale	Indennità Vacanza contrattual e	Sommano	Oneri Riflessi 26,80	IRAP 8,50	Totale
D3	1	26.366,32	197,73	26.564,05	7.263,49	2.303,72	36.131,26
Totale		26.366,32	197,73	26564,05	7.263,49	2.303,72	36.131,26

Spazi assunzionali 2015:

60% dei risparmi anno 2014 pari a €. 14.452,50 (NON UTILIZZABILI)

Le capacità assunzionali per l'anno 2015 sono riservate all'assunzione del personale in soprannumero degli enti di area vasta (ex province), ai sensi dell'art. 1 comma 424 della legge 190/2014, ritenuto applicabile nella regione Siciliana dalla Corte dei Conti Sicilia;

Spese personale cessato anno 2015:

Non si sono verificati pensionamenti nell'anno 2015

Spazi assunzionali 2016:

-

Le capacità assunzionali per l'anno 2016 sono riservate all'assunzione del personale in soprannumero degli enti di area vasta (ex province), ai sensi dell'art. 1 comma 424 della legge 190/2014, ritenuto applicabile nella regione Siciliana dalla Corte dei Conti Sicilia;

Spese personale cessato anno 2016:

Categoria	Unità	Stipendio Tabellare iniziale	Indennità Vacanza contrattuale	Somma	Oneri Riflessi 26,80	IRAP 8,50	Totale
D1	1	22.930,60	171,99	23.102,59	6.191,49	1.963,72	31.257,80
C1	1	21.075,33	158,08	21.233,41	5.690,55	1.804,84	28.728,80
Totale		44.005,93	330,07	44.336,00	11.882,04	3.768,56	59.986,60

Spazi assunzionali 2017:

25% dei risparmi anno 2016 pari ad **€. 14.996,65**

Spese personale cessato anno 2017

Categoria	Unità	Stipendio Tabellare iniziale	Indennità Vacanza contrattuale	Somma	Oneri Riflessi 26,80	IRAP 8,50	Totale
C1	1	21.075,33	158,08	21.233,41	5.690,55	1.804,84	28.728,80
Totale		21.075,33	158,08	21.233,41	5.690,55	1.804,84	28.728,80

Spazi assunzionali 2018 :

25% dei risparmi anno 2017 pari ad **€. 7.814, 45**

Spese personale cessato anno 2018:

Non ci sono stati pensionamenti

Spazi assunzionali 2019:

-

Spese personale cessato anno 2019:

Categoria	Unità	Stipendio Tabellare iniziale	Indennità Vacanza contrattuale	Somma	Oneri Riflessi 26,80	IRAP 8,50	Totale
D1	3	71.940,27	/	71.940,27	17.121,78	6.114,92	95176,97
Totale	3	71.940,27	/	71.940,27	17.121,78	6.114,92	95.176,97

Spazi assunzionali 2020:

100% dei risparmi anno 2019 pari ad **€. 95.176,97**

Spazi assunzionali utilizzati nell'anno 2020:

- **€.5.225,80**: incremento orario contrattuale dell'assistente sociale cat. "D" da 15 a 20 ore settimanali;

- **€ 21.610,86**: assunzione dipendente cat. D" Istruttore direttivo tecnico per 24 ore settimanali;

Spazi assunzionali residui pari ad €. 109.906,09

Spese personale cessato anno 2020

Categoria	Unità	Stipendio Tabellare iniziale	Indennità Vacanza contrattual e	Somma	Oneri Riflessi 26,80	IRAP 8,50	Totale
D1	1	23.980,09	/	23.980,09	5.707,26	2.038,31	31.725,66
D3	1	27.572,85	/	27.572,85	6.562,34	2.343,69	36.478,88
C1	1	22.039,41	/	22.039,41	5.245,37	1.837,35	29.122,13
B1	1	19.536,91	/	19.536,91	4.649,78	1.660,64	25.847,33
Totale	4	93.129,26		93.129,26	22.164,75	7.879,99	123.174,00

Spazi assunzionali 2021

100% dei risparmi anno 2020 pari ad **€. 123.174,00**

COMUNE DI TORRETTA (PA)

Oggetto: parere del revisore unico dei conti sulla proposta di deliberazione alla Commissione Straordinaria con i poteri e le attribuzioni della Giunta comunale avente ad oggetto: “ Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 e Piano annuale 2021. Verifica delle eccedenze ”. Il sottoscritto Dott. Alfonso Munda, quale revisore unico del Comune di Torretta, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 16 Ottobre 2018:

- VISTA La proposta deliberativa alla commissione straordinaria con i poteri e le attribuzioni della G.C. di cui all’oggetto, trasmessa a questo revisore in data 8 Marzo 2021 con richiesta di parere ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 2 del D.Lgs. 267/2000;

- CONSIDERATO che l’art. 39, comma 1, della legge 27/12/197 N. 449 e s.m.i., stabilisce che gli organi di vertice delle Amministrazioni Pubbliche, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 68/1999, avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa di personale;

- CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 19, comma 8, della legge 448/2001 a decorrere dall’anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all’articolo 2 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano rispettino il rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa

		di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive
		modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano
		analiticamente motivate;
		- CONSIDERATO che sulla base delle previsioni di cui all'art. 3 del D.L.
		90/2014, l'organo di revisione deve attestare il rispetto dei vincoli dettati
		dal legislatore in materia di assunzioni;
		- CONSIDERATO che, il Comune di Torretta, avendo una popolazione
		compresa tra i 1.000 e i 5.0000 abitanti, è stato sottoposto nel corso del
		2015 alla disciplina del patto di stabilità interno e, pertanto, soggetto ai
		vincoli stabiliti dalla legge;
		- CONSIDERATO , che il Comune di Torretta è strutturalmente
		deficitario;
		- CONSIDERATO che ha rispettato i vincoli sul contenimento della spesa
		per il personale e che, per l'anno 2019, ha rispettato il vincolo del
		pareggio di bilancio prevedendone il rispetto anche per l'anno 2020;
		- CONSIDERATO che la spesa per il personale, per l'anno 2020, rientra
		nei limiti della media del triennio 2011/2013;
		- VISTE le dichiarazioni dei responsabili di settore attestanti
		l'insussistenza di sovrannumero o eccedenza di personale dipendente;
		- CONSIDERATO che il termine per l'approvazione del bilancio di
		previsione , in forza del Decreto Ministeriale del 13 Gennaio, è stato
		differito al 31 Marzo 2021;
		- TENUTO CONTO del parere di regolarità tecnica e contabile del
		responsabile del settore Amministrativo-Finanziario
		- RITENUTO che non sussistono rilievi di sorta.

In esecuzione del disposto dell'art. 239 della legge 267 del 18/8/200, come

modificato dal D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla L.

712/2012 n. 213:

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione in esame, avente ad oggetto :

“ Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 e Piano

annuale 2021. Verifica delle eccedenze “ , con l’avviso che l’Ente dovrà

intraprendere ogni utile iniziativa per rientrare nei valori soglia stabilite dal

D.M. 17/3/2020 .

Ragusa 15/03/2021

IL REVISORE UNICO

Dott. Alfonso Munda

MUNDA ALFONSO
2021.03.15 12:03:45
CN=MUNDA ALFONSO
C=IT
2.5.4.4=MUNDA
2.5.4.42=ALFONSO